Denuncia di abbattimento non veritiera: configurabilità del reato di falso?

Come noto, in base alle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento, così come previste dall'art. 29 della L.P. 24/1991 e ss. mm., per le specie sottoposte a programmazione di prelievo, il cacciatore "immediatamente dopo la constatazione dell'avvenuto abbattimento, è obbligato ai seguenti adempimenti: a) ad asportare, per ogni capo abbattuto, il relativo talloncino della scheda abbattimento relativa alla specie rispettando l'ordine progressivo delle pagine; b) contrassegnare, in modo indelebile, sulla apposita scheda abbattimento, gli spazi relativi al mese ed al giorno dell'abbattimento, quelli relativi al periodo del giorno in cui l'abbattimento è realizzato (mattino o pomeriggio) e, limitatamente agli ungulati, quelli relativi al sesso"; il cacciatore è cioè tenuto alla corretta 'compilazione' della scheda di abbattimento.

Detta norma è stata talvolta interpretata in senso 'rigoroso' da parte degli agenti verbalizzanti i quali, avendo verificato la non veridicità dell'abbattimento ivi indicato, hanno segnalato detta condotta alla competente Procura della Repubblica, ravvisando che la stessa potesse configurare il reato di falso ideologico ex art. 483 C.P. ("chiungue attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni"), ovvero - addirittura - il reato di truffa (sostenendo in particolare

che, con detta condotta, l'imputato avrebbe impedito agli altri soci della riserva di poter esercitare la caccia al capo indicato come abbattuto).

Sul punto, il Tribunale di Trento, chiamato a decidere in ordine all'avvenuta segnalazione dell'abbattimento di un capo di cervo in realtà abbattuto da altro soggetto, ha assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste" evidenziando che alla scheda di abbattimento "nessuna norma attribuisce effetto di rilievo per l'ordinamento (...) del resto essa rileva solo ai fini delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la possibilità di abbattere altri capi da parte dello stesso cacciatore e degli altri cacciatori della riserva comunale...".

In un caso analogo (segnalazione dell'abbattimento di un capo di gallo forcello in realtà mai avvenuto), la Procura della Repubblica di Rovereto ha direttamente archiviato il procedimento penale (non ravvisando quindi gli estremi per il rinvio a giudizio dell'imputato), evidenziando che "la dichiarazione di abbattimento effettuata dall'indagato, pur essendo ideologicamente falsa come accertato in seguito alle indagini effettuate dalla Stazione Forestale di (...) non appare integrare il reato contestato, posto che non è una dichiarazione destinata a provare la verità dei fatti in essa denunciati, ma a consentire agli organi di vigilanza preposti l'effettuazione dei controlli previsti in ordine al rispetto dei programmi di prelievo".

Nonostante i due casi sopra evidenziati si siano conclusi favorevolmente per gli imputati, si raccomanda la massima attenzione nella compilazione della scheda di abbattimento poiché, come visto, l'indicazione di un abbattimento in realtà non avvenuto potrebbe avere conseguenze, oltreché in ambito amministrativo, anche in quello penale.

